



**COMUNE DI VANZAGO**  
**(Città Metropolitana di Milano)**

---

Cap 20010 - Vanzago. Via Garibaldi n. 6  
telefono 02.93962.1 telefax 02.93962230 e-mail settore.tecnico@comune.vanzago.mi.it

**Servizio di**

**MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**  
**DEL CAMPO DA CALCIO**  
**PRESSO IL CENTRO SPORTIVO RAIMONDI**  
  
**PER GLI ANNI 2020 E 2021**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

## Sommario

PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI .....	4
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO .....	4
ART. 2. FORMA DELL'APPALTO .....	7
ART. 3. DURATA .....	8
ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO .....	8
ART. 5. CONDIZIONI D'APPALTO .....	9
ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE .....	10
ART. 7. DIREZIONE LAVORI .....	10
ART. 8. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE.....	10
ART. 09. CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE .....	11
ART. 10. GARANZIA DI ESECUZIONE E SUE RIDUZIONI (GARANZIA DEFINITIVA) .....	11
ART. 11. COPERTURE ASSICURATIVE.....	13
ART. 12. REVISIONE PREZZI.....	13
ART. 13. SUBAPPALTO .....	14
ART. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 15. CONTROVERSIE.....	14
ART. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 17. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE .....	15
ART. 18. SPESE ED ONERI ACCESSORI.....	15
ART. 19. TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI ART. 13 D.LGS. 196/03 .....	16
ART. 20. ELEZIONE A DOMICILIO.....	16
ART. 21. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	16
ART. 22. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO.....	17
ART. 23. ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA.....	17
ART. 24. PERSONALE DELL'APPALTATORE.....	18
ART. 25. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	18
ART. 26. STATO DELLE MACCHINE .....	18
ART. 27. CUSTODIA ED IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE .....	18
ART. 28. INFORTUNI O INCIDENTI .....	19
ART. 29. SANZIONI.....	19
ART. 30. PIANI DI SICUREZZA - DUVRI .....	19
ART. 31. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE .....	19
ART. 32. DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	20
ART. 33. TRASGRESSIONE DELL'APPALTATORE .....	20

ART. 34. RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.....	21
ART. 35. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO .....	21
ART. 36. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	22
ART. 37 - AGRONOMO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE .....	22
ART. 38. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO .....	22
ART. 39. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA .....	23
ART. 40. DESCRIZIONE DEI LAVORI .....	23
ART. 41. PAGAMENTI.....	24
ART. 42. ANTICIPAZIONE .....	25
ART. 43. PENALI .....	25
ART. 44. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	26
ART. 45. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI .....	27
ART. 46. DIFFIDA AD ADEMPIERE.....	27
ART. 47. COOPERAZIONE .....	27
ART. 48. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE .....	28

## PARTE PRIMA - INDICAZIONI GENERALI

### ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato speciale disciplina l'appalto di servizio afferente la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio presso il Centro Sportivo Raimondi per gli anni 2020 e 2021 nel Comune di Vanzago concerne tutte le opere, le somministrazioni e le prestazioni necessarie per svolgere il servizio compiutamente, con tempestività e con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel prosieguo e nella documentazione allegata.

L'appaltatore, prima di aderire all'appalto, dovrà aver visitato i luoghi ed ha accuratamente valutato tutte le caratteristiche del servizio da realizzare e tutte le difficoltà inerenti alla natura dei luoghi ed al tipo di servizio, nonché i luoghi di smaltimento dei materiali.

L'esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Tabella 1- Descrizione delle prestazioni, nel dettaglio:

Descrizione		CPV	Importo
1)	Opere a verde	77320000-9 - Servizi di manutenzione di campi sportivi	€ 37.000,00

Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:

- taglio del manto erboso
- concimazioni del manto erboso
- trattamenti fitosanitari
- rigenerazione campo mediante:
  - arieggiatura di tutta l'area gioco
  - raccolta del materiale verde di risulta
  - trasemina
  - sabbiatura del campo
- manutenzione dell'impianto di irrigazione.

Il tutto come di seguito meglio specificato:

#### TAGLIO DEL MANTO ERBOSO

Taglio con raccolta del manto erboso di tutto l'ovale comprensivo di smaltimento del materiale di risulta a cadenza settimanale nei mesi primaverili ed estivi durante lo svolgimento del campionato o dei tornei stagionali e ogni due settimane durante i mesi di crescita fisiologicamente più lenta. Il numero dei tagli potrà variare in base alle esigenze stagionali.

N° 22 TAGLI DA ESEGUIRSI NEL 2020 E N° 34 TAGLI DA ESEGUIRSI NEL 2021 (INDICATIVO)

#### CONCIMAZIONI DEL MANTO ERBOSO

- Microconcimazioni di supporto con prodotti chimici specifici per il tappeto erboso contenente azoto(N) e potassio(K) a rapidissima cessione distribuiti uniformemente su tutta la superficie del terreno di gioco, con macchina dosatrice senza creazione di eccessi o fallanze nella dose di 25 gr/mq.

## N° 2 INTERVENTI ANNUI

- Concimazioni con prodotti chimico ternari (Azoto+Fosforo+Potassio+microelementi) a lenta cessione ed a cessione controllata, utilizzando prodotti specifici per il tappeto erboso, distribuiti su tutta la superficie del terreno di gioco con macchina dosatrice senza creazione di eccessi o fallanze nella dose di 45 gr/mq.

## N° 3 INTERVENTI ANNUI

### TRATTAMENTI FITOSANITARI

Fornitura di prodotti fitosanitari pre-emergenza ed esecuzione di diserbo antigerminante preventivo contro infestanti estive "graminacee annuali o pabio", utilizzando prodotti registrati per tappeti erbosi, eseguito mediante botte da 400-500 litri di portata da trattore con gomme salva prato, munita di barra specifica per la distribuzione di prodotti su tappeto erboso ad alta precisione. L'intervento sarà effettuato da operatore specializzato munito di idoneo patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, utilizzando esclusivamente prodotti registrati per uso su tappeti erbosi ed autorizzati da Mipaaf nell'ambito del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

## N°2 INTERVENTI ANNUI

Fornitura di prodotti fitosanitari post-emergenza ed esecuzione di diserbo selettivo su infestanti dicotiledoni a "foglia larga" e su monocotiledoni "graminacee annuali o pabio", utilizzando prodotti registrati per tappeti erbosi, eseguito mediante botte da 400-500 litri portata da trattore con gomme salva prato, munita di barra specifica per la distribuzione di prodotti su tappeto erboso ad alta precisione. L'intervento sarà effettuato da operatore specializzato munito di idoneo patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, utilizzando esclusivamente prodotti registrati per uso su tappeti erbosi ed autorizzati da Mipaaf nell'ambito del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

## N°1 INTERVENTO ANNUO

Fornitura di prodotti anticrittogamici o insetticidi, ed esecuzione di trattamento fungicida, utilizzando prodotti registrati per tappeti erbosi, eseguito mediante botte da 400-500 litri portata da trattore con gomme salva prato, munita di barra specifica per la distribuzione di prodotti su tappeto erboso ad alta precisione. L'intervento sarà effettuato da operatore specializzato munito di idoneo patentino per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari con la scelta dei principi attivi in relazione alle patologie presenti.

## N°1 INTERVENTO ANNUO

### RIGENERAZIONE CAMPO

Arieggiatura/scarifica superficiale, eseguita in unico passaggio in senso longitudinale a rettangolo di gioco, con idonea macchina operatrice, con regolazione della profondità di lavoro da 1 a 30 mm, in base all'intensità di azione adeguata, utilizzando trattore con gommatura galleggiante anticompattamento. Comprensiva la successiva spazzolatura e aspirazione del materiale di risulta con spazzolatrice in grado spazzolare la superficie e raccogliere simultaneamente le risulite in cesto

di raccolta, inclusi oneri di smaltimento delle risulite con conferimento in centro autorizzato. Il verticut consente di rimuovere il feltro in eccesso, ed è un intervento meccanico utile al diradamento del cotico esistente, ed all'indebolimento delle erbe infestanti, per favorire una rigenerazione del tappeto erboso.

#### N°1 INTERVENTO ANNUO

Trasemina del tappeto erboso effettuata con idonea macchina traseminatrice in grado di inserire il seme nel terreno per mezzo di due file di dischi, con dispositivo per la regolazione della profondità di interrimento al fine di garantire il massimo della germinazione, con simultanea copertura e rullatura. La spaziatura tra le file di dischi è di 30 mm, così da distribuire in un solo passaggio la densità desiderata per una buona riuscita della trasemina. Dotata di dispositivo ad ingranaggi per la regolazione del dosaggio da distribuire in ragione di 40 gr/mq in un solo passaggio. La traseminatrice sarà trainata da trattore con gommatura pneumatica galleggiante per evitare il compattamento del terreno. Macchina attrezzata con carrello di ruote anticompatto per agevolare le manovre regolabile idraulicamente. Compresa la fornitura di blend certificati di Lolium perenne specifici per il tappeto erboso ad uso sportivo, selezionati specificatamente per la rigenerazione dei tappeti erbosi soggetti ad elevata intensità di utilizzo con elevato valore estetico e funzionale. Le varietà presenti nel miscuglio sono caratterizzate da un'elevata velocità d'insediamento, garantiscono una pronta giocabilità e possiedono una marcata persistenza e resistenza al calpestio. Il colore genetico è intenso e duratura anche nella stagione invernale. Il seme utilizzato ha una elevata resistenza alle malattie per la selezione delle varietà utilizzate, ed un'ottima resistenza al taglio basso abbinata ad una rapida e robusta radicazione. Seme certificato con purezza massima e massima germinabilità.

#### N°1 INTERVENTO ANNUO

Fornitura di sabbia silicea lavata di fiume (tot. 18-20 mc), corredata da certificato di analisi, avente una granulometria medio-fine, e stesura della stessa con apposita macchina dosatrice dotata di spazzola distributrice, per uno spessore minimo pari a mm 3 su tutta la superficie. Compreso il successivo passaggio di rete Keystone per garantire la massima uniformità. La sabbiatura ha lo scopo di migliorare la planarità superficiale eliminando microavvallamenti e piccole asperità. Inoltre conferisce una maggiore capacità di drenaggio per scorrimento orizzontale, e di assorbimento dell'umidità superficiale, in particolar modo nel periodo invernale. L'apporto di sabbia, nel tempo, contribuisce a migliorare il profilo del terreno migliorandone la natura fisica a vantaggio di un miglior substrato di coltivazione del tappeto erboso. In abbinamento alla trasemina su tappeto erboso già formato, facilita la buona riuscita della germinazione fungendo da protezione per il seme trapiantato.

#### N°1 INTERVENTO ANNUO

Bucatura profonda del terreno di gioco mediante idonea macchina operatrice con regolazione della profondità di lavoro compresa tra 15-20 cm, diametro delle punte 18 mm, numero di fori pari a 250-300 al mq in base alla velocità di avanzamento. La chiodatura profonda è un'azione di

decompattamento del top soil, che provoca la destrutturazione di suoli estremamente compatti agendo in profondità con azione di verti-draining. Ciò favorisce una migliore elasticità della superficie di gioco con beneficio per gli atleti. L'azione in profondità aumenta la capacità di drenaggio, e attiva condizioni favorevoli all'approfondimento dell'apparato radicale del tappeto erboso.

## N°1 INTERVENTO ANNUO

### MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICO

Manutenzione dell'impianto di irrigazione come di seguito specificato:

- n. 1 chiusura impianto, effettuata prima dell'inverno;
- n. 1 apertura impianto, effettuata in primavera e regolazione dell'angolazione di ogni singolo irrigatore;
- n. 2 verifiche e controllo generale con sostituzione della cartuccia filtro centralina ed di eventuali cartucce filtri a monte e pulizia filtri irrigatori ed ingrassaggio degli stessi;
- programmazione periodica delle centraline da effettuarsi secondo l'andamento meteorologico della stagione al fine di garantire l'uniformità di crescita ed il perfetto stato di salute del manto erboso.

## **ART. 2. FORMA DELL'APPALTO**

Le caratteristiche fondamentali del presente appalto sono le seguenti:

- Il servizio è appaltato **a corpo**.
- Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio presso il Centro Sportivo Raimondi per gli anni 2020 e 2021 è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., mediante ribasso sull'importo complessivo del servizio posto a base di gara, con applicazione del disposto di cui all'art. 97, comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento sull'importo complessivo a base di gara.

L'appaltatore dovrà attenersi esclusivamente e perentoriamente a quanto indicato nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici allegati.

Si precisa che eventuali variazioni delle prestazioni contenute entro +/- 5 (cinque) % di ciascun articolo di spesa all'anno per esigenze e disposizioni dell'Amministrazione non daranno luogo ad alcuna modifica degli importi corpo contrattuali. Tali variazioni saranno stimate con riferimento all'elenco dei prezzi unitari contrattuale.

Nel caso di variazioni percentuali superiori a quella sopra indicata, le prestazioni necessarie saranno considerate un servizio aggiuntivo, da valutarsi alle condizioni di cui al successivo art. 5 e saranno oggetto di un affidamento integrativo da disporre a cura dell'Amministrazione appaltante. Il suddetto importo a corpo e a misura copre e compensa tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera e noleggi, attrezzature e impianti, opere provvisorie, apprestamenti e impianti atti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza, necessari per dare i servizi completi, finiti a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal presente Capitolato speciale.

L'appaltatore **riconosce esplicitamente** che i prezzi a corpo sono equi e che sono offerti e accettati liberamente in base alla esatta conoscenza di ogni circostanza inerente ai servizi, alla natura e alla consistenza di questi. Qualora il concorrente riscontri contraddizioni, errori o necessità di precisazioni, egli dovrà – prima del termine per la presentazione dell'offerta - chiedere alla Stazione Appaltante i necessari chiarimenti.

L'Appaltatore assume l'obbligo di portare a compimento il servizio oggetto dell'appalto anche se, in corso di esecuzione, dovessero intervenire variazioni delle componenti dei costi.

La presentazione dell'offerta equivale, ad ogni effetto, ad aver risolto ogni dubbio comprendendo nei prezzi offerti ogni eventuale onere conseguente.

### **ART. 3. DURATA**

L'Appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio presso il Centro Sportivo Raimondi ha **durata dal 15 maggio 2020 al 31 dicembre 2021**.

Da tale data e, comunque, divenuta definitiva ed efficace l'aggiudicazione, ove se ne dovessero presentare le condizioni, si fa riserva di richiedere all'Aggiudicatario l'esecuzione del servizio in pendenza di stipula del relativo contratto, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel corso di durata del contratto, le obbligazioni assunte dal contraente dovranno essere rese, nei modi e termini previsti dal contratto, senza alcuna interruzione o sospensione salvo che quest'ultima non venga espressamente disposta dal responsabile dell'esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario dovrà, in ogni caso, essere disponibile allo svolgimento dei servizi richiesti sulla base delle esigenze della Stazione appaltante.

Alla scadenza dell'appalto, tutte le aree a verde pubblico oggetto del presente contratto dovranno essere restituite all'Ente in perfette condizioni colturali; in caso di rilevate mancanze, queste saranno oggetto di stima da parte dell'Amministrazione in contraddittorio con l'appaltatore. Gli importi risultanti da dette stime potranno essere detratti da quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'appaltatore.

Se espressamente disposto dalla Stazione appaltante prima della scadenza, il termine di durata del contratto è differito per il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è tenuto ad adempiere al servizio in proroga tecnica agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza. Si richiama a tal fine l'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte, per una durata di ulteriori 24 mesi, previa comunicazione al soggetto affidatario almeno 30 giorni prima della scadenza.

### **ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo per l'espletamento del servizio in oggetto della durata di due annualità – dal 15 Maggio 2020 al 31 Dicembre 2021 – è stimato in € 37.000,00 (diconsi euro trentasettemila/00) oltre IVA.



L'importo del servizio posto a base dell'affidamento è definito come segue:

		<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>TOTALE</b>
1	Importo esecuzione lavori a corpo, <u>soggetto a ribasso</u>	16.700,00	19.700,00	36.400,00
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza <u>non soggetti a ribasso</u>	300,00	300,00	600,00
TOT	IMPORTO TOTALE APPALTO	17.000,00	20.000,00	<b>37.000,00</b>

Nell'accettare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio presso il Centro Sportivo Raimondi, l'appaltatore riconosce esplicitamente:

- di non avere dubbi o incertezze circa i servizi da eseguire e che gli stessi risultano chiari e precisi in base ai documenti forniti ed alle condizioni locali a lei note;
- che rinuncia a qualsiasi riserva o pretesa.

L'importo a base d'asta è comprensivo dell'impiego di attrezzature, trattori, mototrasatrici, decespugliatori, autocarri, motocarri, cassoni da trasporto del cippato e del trinciato, ecc. necessari all'espletamento del lavoro e le stesse dovranno rispettare le normative in materia. Tali attrezzature non saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

L'Importo offerto dall'appaltatore in base alle prestazioni di manutenzione ordinaria richieste ogni anno e con riferimento alle condizioni del presente Capitolato, sarà contabilizzato e liquidato secondo quanto descritto al successivo articolo 41 "Pagamenti".

#### **ART. 5. CONDIZIONI D'APPALTO**

Nell'accettare i servizi sopra designati l'Appaltatore dichiara:

- di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le località interessate dai servizi e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che le riguardano.
- di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private.
- di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei servizi la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei servizi l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con le più aggiornate metodologie di lavoro.

## **ART. 6. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E INTERPRETAZIONE**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. Il presente Capitolato Speciale d'appalto;
2. La lettera di invito;
3. Elaborati grafici;
4. Il Documento Unico di Valutazione del Rischio e misure di adozione per eliminare le interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Qualora si riscontrassero eventuali divergenze fra i vari documenti contrattuali, tali divergenze devono essere interpretate nel senso più favorevole alla Stazione Appaltante.

Nessuna eccezione può essere comunque sollevata dall'Appaltatore qualora, nello sviluppo del servizio, ritenga di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal presente Capitolato ed in genere dai documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il servizio, anche sotto pretesto di insufficienza dei dati del Capitolato Speciale d'Appalto.

## **Art. 7. DIREZIONE LAVORI**

I lavori saranno seguiti e diretti dal Direttore di Esecuzione con il supporto del Responsabile del Settore Tecnico.

Il Direttore Tecnico dell'Appaltatore è tenuto a presenziare a tutti i sopralluoghi sul territorio che saranno svolti dal Direttore di Esecuzione; in occasione di tali sopralluoghi verrà esaminata, in contraddittorio tra il Direttore di Esecuzione e il Direttore Tecnico dell'Appaltatore, la regolarità dei lavori eseguiti e dovrà essere redatto apposito verbale.

Il Responsabile del Settore Tecnico, anche a mezzo dei propri incaricati, potrà in ogni momento effettuare verifiche e controlli sull'operato dell'appaltatore. Eventuali problemi connessi alla gestione del servizio verranno valutati e risolti con il responsabile tecnico di cui al successivo art. 8. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'appaltatore comporterà la sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni.

## **Art. 8. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo del **proprio rappresentante**, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso e inerenti l'esecuzione del contratto.

La direzione del servizio è assunta dal **direttore tecnico** dell'appaltatore o da altro tecnico abilitato.

L'appaltatore, tramite il direttore tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del servizio.

Il Direttore di Esecuzione ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore tecnico e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti.

Ogni variazione del domicilio dell'Appaltatore o delle persone di cui sopra deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 09. CERTIFICATO DI COLLAUDO O DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 219 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori.
2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sarà redatto un Certificato di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 237 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà emesso entro il termine di **tre mesi** dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.
3. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, l'esecutore può notificare al Responsabile Unico del Procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all'articolo 82.

#### **Art. 10. GARANZIA DI ESECUZIONE E SUE RIDUZIONI (GARANZIA DEFINITIVA)**

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice Appalti. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

## **Art. 11. COPERTURE ASSICURATIVE**

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 77.000,00 per le opere oggetto del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **Art. 12. REVISIONE PREZZI**

In considerazione della durata del contratto non è ammessa revisione prezzi.

I prezzi a corpo ed i prezzi unitari di elenco comprendono e compensano tutte le prestazioni, forniture principali, accessorie e complementari, mano d'opera, noleggi, attrezzature e impianti,

opere provvisoriale, apprestamenti e impianti, necessari per dare ciascuna fornitura o lavoro finito a regola d'arte, nei tempi e modi previsti dal contratto e dal Capitolato speciale, nel rispetto delle norme di sicurezza, nonché tutti gli oneri a vario titolo previsti nella documentazione d'appalto, l'utile dell'appaltatore ed ogni altro onere o spesa posti a carico della stessa. Comprendono altresì tutti gli oneri per la formazione e manutenzione delle aree di lavorazione necessarie all'esecuzione dei servizi in contratto.

### **Art. 13. SUBAPPALTO**

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del Codice. Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. A norma dell'art. 105 co. 13 del Codice, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore
- richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

### **Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

### **Art. 15. CONTROVERSIE**

La definizione delle controversie è regolata dalle norme di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016. Ogni questione che dovesse insorgere tra l'Ente Appaltante e l'appaltatore in ordine all'esecuzione degli obblighi nascenti dal presente capitolato, anche di natura patrimoniale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo competente per territorio ai sensi degli articoli 33 e 35 del D.Lgs. 80/98.

### **Art. 16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Settore Tecnico Comunale;
- b. abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;
- c. subappalto del servizio, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- d. cessazione o fallimento dell'appaltatore;
- e. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del responsabile tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione.

- f. Clausola Risolutiva Espressa – **Dopo un anno di svolgimento del servizio** (con decorrenza dalla data di stipula del contratto) sarà effettuata una valutazione disposta dal Settore Tecnico Comunale sull'operato dell'appaltatore, sulla base dei sopralluoghi eseguiti e dei verbali relativi ai servizi svolti. Qualora dalla valutazione risulti una percentuale di giudizi di non accettabilità superiore al 30% del totale si procederà alla risoluzione automatica del contratto;

**Se nel corso del servizio saranno rilevati n. 3 (tre) episodi** di non accettabilità dei servizi eseguiti, riscontrati in contraddittorio per mezzo dei verbali del Direttore di Esecuzione di cui al precedente art. 7 e ai quali non abbia fatto seguito il rispetto delle prescrizioni e dei tempi che il Direttore di Esecuzione indicherà su ciascuno dei verbali di servizi ritenuti non accettabili, si procederà alla risoluzione automatica del contratto, previa comunicazione formale da parte del Settore Tecnico del Comune di Vanzago.

L'appaltatore in caso di risoluzione del contratto per le ragioni sopra indicate non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, l'appaltatore dovesse abbandonare il servizio prima della scadenza convenuta, la STAZIONE APPALTANTE potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'appaltatore inadempiente, a titolo di penale, la maggior spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi a altra ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

#### **Art. 17. RECESSO UNILATERALE DELL'APPALTATORE**

Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, l'Ente avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

#### **Art. 18. SPESE ED ONERI ACCESSORI**

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

L'amministrazione inoltre si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto, fino a quando tutti gli atti inerenti l'appalto in questione e ad esso necessari e dipendenti hanno conseguito piena efficacia giuridica a norma di legge.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato.

La stipulazione del formale contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre. Tutte le spese relative al contratto di appalto e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico dell'aggiudicatario.

Tutte le spese per l'organizzazione dei servizi - nessuna eccettuata - sono a carico dell'appaltatore. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto, bolli, diritti, ecc..

L'Imposta sul Valore Aggiunto, IVA, in quanto dovuta, è a carico della Stazione Appaltante.

Qualora in futuro venissero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

## **Art. 19. TRATTAMENTO DEI DATI - Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03**

Il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati, sarà pertanto improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti ed in particolare della riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto citato:

1. il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità morale e tecnico finanziaria dell'appaltatore ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.
2. il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
3. Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all'offerta.
5. I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.
6. In relazione al trattamento potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge).
7. Il titolare del trattamento è il Comune di Vanzago.

## **Art. 20. ELEZIONE A DOMICILIO**

Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio in Vanzago presso la residenza municipale in Via Garibaldi n. 6.

## **Art. 21. PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

Il Comune di Vanzago considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori come obiettivo prioritario.

Il presente documento stabilisce quindi come prima regola per l'Appaltatore quella che le lavorazioni che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro nonché di tutela dell'ambiente anche ai



sensi del D. Lgs. 81/2008. Quanto indicato (incluse le dichiarazioni richieste) dovrà comunque essere garantito anche in caso di subappalto.

L'Appaltatore rimane, nei confronti della Stazione Appaltante committente, unico responsabile di eventuali procedure esecutive subappaltate per quanto concerne la loro conformità alle norme di legge ed a quanto contenuto e prescritto nel Piano di Sicurezza, da consegnare alla Stazione Appaltante entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, da questa visto, esaminato ed eventualmente revisionato sentito il parere dell'appaltatore.

La STAZIONE APPALTANTE potrà far annullare il subappalto per incompetenza o indesiderabilità giustificata del subappaltatore, senza in questo essere tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

## **Art. 22. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Le parti si danno reciprocamente atto che le determinazioni del corrispettivo e lo studio delle sue componenti sono stati eseguiti dall'Appaltatore sulla scorta di un attento ed approfondito esame dei servizi da eseguire e, nei casi in cui ciò sia stato ritenuto necessario, di tutta la documentazione di cui l'Appaltatore ha avuto la materiale disponibilità nonché dell'esito della diretta e congiunta ricognizione dei luoghi ove il servizio dovrà avvenire.

## **Art. 23. ONERI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza ed, in particolare, dovrà essere informato dei rischi relativi a tutte le attività da espletare. A tale riguardo entro 20 giorni dall'aggiudicazione o dall'assunzione del personale, l'appaltatore dovrà fornire apposita dichiarazione firmata dal Responsabile Tecnico (RT), dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione (RSPP) e controfirmata dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore curerà che le materie inquinanti di qualsiasi genere non vengano scaricate nella rete fognaria e che ogni eventuale rifiuto che possa in qualche modo rientrare nel novero dei prodotti/merci soggetti a regolamentazione particolare venga trattato nel rispetto delle norme in materia.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza soprattutto delle condizioni di viabilità e di accesso, i rischi connessi alla sicurezza nell'area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme contemplate nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

#### **Art. 24. PERSONALE DELL'APPALTATORE**

È responsabilità dell'Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione e controllo, compreso il personale di altre ditte in subappalto, siano addestrati e informati sui tempi della sicurezza e salute dei lavoratori e dell'ambiente.

Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso, e dovrà soddisfare i requisiti di idoneità lavorativa specifica del settore.

L'Appaltatore dovrà dotare il proprio personale, oltre che dei dispositivi di protezione individuale (DPI), necessari per l'esecuzione del servizio di cui al contratto, anche di quelli che potranno essere prescritti dalla STAZIONE APPALTANTE in relazione a condizioni di rischio specifiche; di tale ulteriore obbligo verrà, se del caso, data comunicazione scritta di volta in volta.

L'Appaltatore imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza, ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

È fatto obbligo ai dipendenti di indossare un capo di vestiario o altro segno che identifichi l'Appaltatore.

La STAZIONE APPALTANTE si riserva di pretendere l'allontanamento del personale dell'Appaltatore incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordinanze aziendali.

#### **Art. 25. NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO**

L'Appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo, oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel Piano e nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di legge, tra le quali:

- è assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza;
- durante l'esecuzione dei servizi dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione;
- è assolutamente vietato consumare alcolici o fare uso di sostanze stupefacenti durante il lavoro.

#### **Art. 26. STATO DELLE MACCHINE**

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'Appaltatore intenderà usare nell'esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o verifica periodica da parte di Enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.

#### **Art. 27. CUSTODIA ED IDENTIFICABILITÀ DELLE ATTREZZATURE**

Le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere di cui al contratto saranno custoditi a cura dell'Appaltatore e dovranno essere contrassegnati con targhette che ne identifichino la proprietà.

## **Art. 28. INFORTUNI O INCIDENTI**

In caso di infortunio o incidente ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare la STAZIONE APPALTANTE per metterla eventualmente in grado di verificare le cause che li hanno determinati.

## **Art. 29. SANZIONI**

La STAZIONE APPALTANTE potrà adottare, nei confronti dell'Appaltatore, le seguenti sanzioni ritenute necessarie considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse:

- contestazione;
- richiamo scritto;
- allontanamento del Responsabile Tecnico, dei suoi assistenti, dei preposti, degli operatori o subappaltatori o personale alle dipendenze sotto qualsiasi titolo;
- sospensione dei lavori;
- rescissione del contratto.

## **Art. 30. PIANI DI SICUREZZA - DUVRI**

Con la presentazione dell'offerta l'appaltatore ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, con particolare riguardo a quanto previsto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 164/56 e dal D.P.R. 302/56, dal D.Lgs. 277/91, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.Lgs. 242/96 ecc.

Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori.

Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente.

L'Appaltatore rimane obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale e ad eventuali subappaltatori autorizzati, tutte le norme in materia antinfortunistica.

Il **Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI)** e misure di Adozione per eliminare le interferenze (Allegato al Capitolato) contiene le principali prescrizioni ed osservazioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall'appaltatore al fine di eliminare o ridurre i rischi da interferenza.

## **Art. 31. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui al contratto e al presente Capitolato speciale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La esecuzione a regola d'arte del servizio e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore di Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali.

2. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità del servizio da eseguire, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'appaltatore a termini di contratto.
4. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere se del caso.
5. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori.
6. L'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei servizi.
7. Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai servizi ove abbia a svolgersi il traffico è ciò secondo le particolari indicazioni della Direzione di Esecuzione e in genere l'osservanza delle norme di polizia stradale.
8. Le spese, le opere e i servizi necessari per lo sgombero del cantiere.

### **Art. 32. DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina del servizio e sarà obbligato ad osservare e a far osservare dai suoi dipendenti le ordinazioni ricevute. Non potrà assumere, come suoi agenti, se non persone capaci e dovrà allontanare i suoi dipendenti che risultassero, a giudizio del personale preposto dalla Stazione Appaltante alla supervisione dei servizi, insubordinati o incapaci.

L'Appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi dipendenti.

Il servizio di cui al presente appalto non potrà in alcun modo essere sospeso o abbandonato, salvo causa di forza maggiore o sciopero regolarmente indetto dalle categorie sindacali. Fuori dalle ipotesi sopra richiamate, ogni abbandono del servizio legittimerà la Stazione Appaltante a sostituirsi all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti.

### **Art. 33. TRASGRESSIONE DELL'APPALTATORE**

Resta inteso che la cattiva esecuzione del servizio porta all'Appaltatore l'obbligo del suo immediato rifacimento, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Stazione Appaltante dalla cattiva esecuzione.

#### **Art. 34. RIFERIMENTO ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE**

L'appaltatore è obbligato inoltre all'osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio, in particolare a quelli di igiene, sanità e verde pubblico nonché alla assicurazione obbligatoria del proprio personale contro infortuni sul lavoro, vecchiaia, invalidità, disoccupazione.

#### **Art. 35. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del campo da calcio presso il Centro Sportivo Raimondi dovrà essere espletato secondo le modalità indicate ed in conformità al capitolato ed al progetto tecnico presentato nell'offerta, tenendo presente che, nello svolgimento dello stesso, dovrà essere ottenuto il raggiungimento dei seguenti fini:

- garantire un livello di manutenzione del tappeto erboso, in modo tale che possa risultare in perfetto stato di salute vegetativa nelle aree oggetto dell'appalto;
- garantire un livello di pulizia adeguato nelle aree oggetto dell'appalto;
- mantenere decoroso l'aspetto dei luoghi mantenuti.

L'appaltatore dovrà indicare all'Amministrazione Comunale, prima della consegna del servizio, una propria sede operativa cui poter far riferimento per le comunicazioni, sia di giorno che di notte, nei giorni feriali e festivi, tale da garantire in breve tempo l'organizzazione di una squadra di pronto intervento con uomini e mezzi d'opera adeguati per far fronte ad eventuali emergenze senza che per questo l'appaltatore possa richiedere particolari compensi.

Unitamente alla sede operativa, dovrà essere indicato il nominativo di un responsabile tecnico del servizio, scelto tra persone di comprovata esperienza specifica nel settore.

Il responsabile tecnico dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente atto.

In generale l'appaltatore dovrà seguire un cronoprogramma elaborato in collaborazione con il Settore Tecnico Comunale.

In generale, l'appaltatore avrà la facoltà di sviluppare gli interventi sulle singole aree nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, le modalità prescelte non risultino pregiudizievoli alla buona riuscita degli stessi ed agli interessi dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva, nel caso si verifichi la necessità di intervenire con urgenza, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento su specifiche aree che verranno indicate, entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione delle prestazioni nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; l'appaltatore avrà quindi l'obbligo di eseguire determinati interventi sulle specifiche aree che gli vengono indicate dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale, nonché dal Direttore di Esecuzione, entro il termine che dallo stesso gli sarà indicato.

A richiesta del Responsabile del Settore Tecnico Comunale, l'appaltatore dovrà presentarsi senza compenso a tutte le visite e rilevamenti delle aree finalizzati alla definizione puntuale degli interventi da eseguire.

### **Art. 36. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

1. la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per lo svolgimento del servizio;
2. la fornitura di veicoli e attrezzature idonee per numero e caratteristiche. Di norma l'uso di trattrici e di altre macchine agricole non è consentito, fatta esclusione di quelli muniti di pneumatici non artigliati, con sagoma e disegno tali da non provocare compattamenti dello strato superficiale del terreno. Tutti i mezzi operativi dovranno essere muniti di silenzianti omologati all'uso in centri urbani e dovranno essere in possesso di tutte le certificazioni ai sensi di legge comprese le eventuali revisioni;
3. assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;
4. espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per i permessi necessari allo smaltimento in discariche autorizzate/impianti di compostaggio autorizzati;
5. comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea per titolo al servizio da eseguirsi.

### **Art. 37 - AGRONOMO A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

L'appaltatore dovrà indicare, per tutta la durata dell'appalto, nominativo dell'Agronomo per l'attività di supporto, abilitato all'esercizio della professione, che dovrà svolgere i seguenti incarichi:

- Assistenza tecnica per la gestione e la sicurezza del patrimonio arboreo attraverso specifiche indicazioni circa gli interventi da approntare, e nell'ambito delle consultazioni ritenute utili dalla Stazione Appaltante nel corso dell'incarico, formulazioni di pareri.

L'Agronomo incaricato dall'appaltatore dovrà svolgere l'incarico secondo il programma di seguito indicato:

- All'occorrenza incaricato dall'appaltatore dovrà svolgere visite alle aree oggetto del servizio per valutare lo stato generale delle medesime, per verificare la quantità e la buona esecuzione delle prescritte opere di manutenzione e di valorizzazione.
- Presenza del professionista incaricato, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, ogniqualvolta sia necessario procedere a verifiche necessarie per il buono svolgimento del lavoro o richieste dall'Amministrazione.
- Assistenza tecnica telefonica in ogni momento nell'ambito dei temi oggetto del servizio.

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore ha l'obbligo di comunicare il nominativo dell'Agronomo incaricato dell'attività di supporto all'Ente di cui sopra.

### **Art. 38. SOPRALLUOGHI, ACCERTAMENTI PRELIMINARI - ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI DI LAVORO**

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori, l'appaltatore, coadiuvato da Tecnici all'uopo nominati dallo stesso, deve procedere ad effettuare un sopralluogo accurato alle aree oggetto degli interventi.

Il sopralluogo deve consentire di verificare preliminarmente gli ambiti fisici di lavoro e accertare la presenza di eventuali ostacoli alle lavorazioni.

Successivamente agli adempimenti previsti di cui agli articoli precedenti del presente capitolato, l'appaltatore deve pervenire alla migliore organizzazione logistica per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto.

Durante l'esecuzione dei lavori va evitato, e se non possibile diversamente, segnalato, in particolare il deposito a terra di materiali appuntiti, sporgenti, taglienti o comunque pericolosi.

Di regola tutte le risulite delle lavorazioni (taglio erba, potature siepi e alberature) devono essere rimosse entro la giornata lavorativa in cui sono state prodotte. Se, del tutto occasionalmente, ciò non risulta possibile il Direttore di Esecuzione può accordare all'appaltatore il permesso di depositare temporaneamente tali risulite in località da definirsi di volta in volta.

L'appaltatore è obbligata a garantire la messa in sicurezza di tali depositi tramite transennatura e segnalazione; il materiale deve, comunque, essere rimosso entro 24 ore dall'accumulo e sempre in occasione di successivi giorni non lavorativi/festivi.

### **Art. 39. LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE - SEGNALETICA**

Nel caso in cui si debba procedere ad effettuare limitazioni alla circolazione pedonale, l'appaltatore deve predisporre l'installazione dell'idonea cartellonistica di segnalazione di pericolo, nonché di tutti gli elementi infrastrutturali, come passerelle, eventualmente necessari.

Nel caso in cui si debba procedere ad una limitazione della circolazione veicolare pubblica, l'appaltatore, oltre agli obblighi di idonea segnalazione previsti dal comma precedente, ha il compito di assicurare, tramite il collegamento diretto e coordinato con gli organi pubblici di vigilanza (p. es. tramite il servizio di Polizia Locale), il mantenimento di un sufficiente livello di flusso veicolare, in relazione alle varie condizioni di traffico.

Tutti i segnali adottati dovranno essere rigorosamente conformi a tipi e dimensioni prescritti dal regolamento di esecuzione del codice della strada, e a quanto richiesto dalle Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici.

### **Art. 40. DESCRIZIONE DEI LAVORI**

Nella esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni del presente Capitolato d'Appalto, alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle prescrizioni che le verranno impartite dal personale preposto alla sorveglianza e alla supervisione dei lavori.

La superficie complessiva delle aree verdi potrà essere variata fino al 5% in più, senza che nulla sia dovuto all'appaltatore.

L'Impresa è obbligata a seguire il cronoprogramma dettagliato da presentare all'inizio dei lavori. In caso di variazioni al cronoprogramma l'impresa è tenuta ad aggiornare lo stesso con congruo anticipo in modo da poter conoscere l'ordine delle lavorazioni che verranno eseguite dalla ditta appaltante.

I lavori dovranno condursi con la massima rapidità possibile senza interruzione e con il minor intralcio alla viabilità.

È fatto obbligo, al termine di ogni lavoro e di qualsiasi operazione, in sede stradale, di sgomberare prontamente il suolo da materiali residui siano essi di rifiuto o altrimenti inutilizzabili.

## Art. 41. PAGAMENTI

1. Per i lavori a corpo l'Amministrazione comunale si provvederà ai pagamenti mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, il 30% (trenta per cento).  
Verranno computati i relativi costi secondo gli importi offerti in sede di gara.
2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 186 del d.P.R. n. 207/2010, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d'Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194 del D.P.R. n. 207/2010).
3. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute con preavviso, da effettuarsi tramite P.E.C. e/o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, l'esecutore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potrà comunque procedere con due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
4. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto l'importo di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d'Avanzamento, può esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi l'effettiva maturazione dello Stato d'Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori l'emissione dello stesso nel termine più breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.
5. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolaciquanta per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.
6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo l'entità indicata all'art. 4 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d'Avanzamento dei lavori dei lavori a corpo.
7. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa contabilità ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della relativa data.
8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procederà all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) non si possa desumere la



regolarità della posizione dell'impresa presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarità contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravità), si ritardi il pagamento dello Stato d'Avanzamento all'esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche l'art. 12.5 comma 20).

9. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore.
10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1. 14.
11. L'esecutore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la "tracciabilità" dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
12. In particolare l'esecutore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
13. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
14. La Stazione Appaltante verificherà, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 42. ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione per l'esecuzione del servizio.

#### **Art. 43. PENALI**

Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante detrazione dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante per il pagamento degli stati di avanzamento :

Per ritardi o difformità nell'esecuzione dei servizi sono previste le seguenti penali, che saranno applicate mediante detrazione dalle somme dovute dalla Stazione Appaltante per il pagamento degli stati di avanzamento :

1. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio del servizio per l'esecuzione delle opere, come previsto dal cronoprogramma, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera **dell'1 (uno) per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei servizi.

2. Per i ritardi o difformità che si verificheranno nell'esecuzione dei tagli oggetto del servizio, sarà applicata una penale, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine ordinato dal Direttore di Esecuzione per il rispetto dello standard di qualità richiesto, composta dalle seguenti voci: quota fissa giornaliera pari a **€ 100,00**.
3. In caso di prestazioni o forniture difformi rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato o alle disposizioni preventivamente fornite dal Direttore di Esecuzione sarà applicata una penale che verrà definita dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base della proposta e relazione tecnica da parte del Direttore di Esecuzione, secondo la natura e la gravità della inadempienza e che comunque sarà compresa fra € 250,00 (duecentocinquanta) ed € 1.000,00 (mille).
4. In caso di danni ad alberi, arbusti, arredi e impianti di irrigazione nel corso nelle normali operazioni di manutenzione. sarà applicata una penale che verrà definita dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base della proposta e relazione tecnica da parte della Direzione di Esecuzione, secondo la natura e la gravità del danno con un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta) fino ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) oltre al rimborso o al ripristino del danno arrecato.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritti negli stati di avanzamento e nello stato finale a debito dell'appaltatore e spetterà insindacabilmente al Responsabile del Settore Tecnico stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali o facesse riscontrare manchevolezze nella esecuzione del servizio verrà diffidato a provvedervi entro il termine che gli sarà prescritto dal Direttore di Esecuzione.

Trascorso tale termine senza che vi abbia provveduto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di procedere nei confronti dell'appaltatore applicando una penale computata nei termini sopra indicati e, indipendentemente dall'applicazione della penale, provvedendo mediante l'esecuzione d'ufficio e/o la rescissione del contratto, in danno dell'appaltatore stessa.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per servizi eseguiti, contabilizzati o no, e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione dall'importo netto dei servizi in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 16 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 44. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

- b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente schema di contratto;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 45. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI**

Alla scadenza dei tempi di durata del servizio il Direttore di Esecuzione redige, entro 10 giorni, il certificato di ultimazione del servizio e di ripresa in consegna delle aree da parte della Stazione Appaltante.

In tale sede, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore di Esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di servizi che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino.

#### **Art. 46. DIFFIDA AD ADEMPIERE**

Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata od a regola d'arte, il Direttore di Esecuzione, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo PEC, invitando l'appaltatore ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli inadempimenti e l'entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora l'appaltatore non proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione del Responsabile del servizio ambiente, quest'ultima potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni non correttamente eseguite, a spese e carico dell'appaltatore inadempiente.

L'invio di tre diffide nel corso dell'esecuzione del servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Art. 47. COOPERAZIONE**

E' fatto obbligo all'appaltatore di segnalare ai responsabili degli uffici comunali quelle circostanze o fatti che, rilevati dal proprio personale addetto al servizio, possono inficiarne il regolare svolgimento. E' fatto altresì obbligo di denunciare alla Polizia Locale qualsiasi irregolarità riscontrata durante il servizio, con particolare riferimento all'abbandono o al deposito abusivo di rifiuti, coadiuvando, se possibile nell'opera di identificazione dei responsabili.

#### **Art. 48. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE**

L'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il corso del servizio. L'appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debba eseguirsi il servizio, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo la difficoltà d'accesso ad una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli di servizio, restando riservata al personale preposto alla sorveglianza del servizio la facoltà di apprezzamento sulla necessità di variare il percorso.